

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO**

La seduta comincia alle 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione delle proposte di legge Peretti: Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti (2337); Benvenuto: Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia, già facenti parte dello Stato italiano (3208); Buontempo e altri: Norme per l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia (5199); Menia: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia (5691); Rosato ed altri: Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali residenti nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e agli esuli emigrati all'estero (5791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Peretti: « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti »; Benvenuto: « Disposizioni in materia di

riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia, già facenti parte dello Stato italiano »; Buontempo e altri: « Norme per l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia »; Menia: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia »; Rosato ed altri: « Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali residenti nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e agli esuli emigrati all'estero ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo e che il prescritto numero di deputati ne ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 26 luglio 2005.

Ricordo, altresì, che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha adottato un testo unificato, al quale sono state apportate modificazioni a seguito dell'esame degli emendamenti.

Comunico che il tempo complessivo per la discussione generale è di 6 ore, così ripartite: relatore: 15 minuti; Governo: 15 minuti; richiami al regolamento: 5 minuti; interventi a titolo personale: 53 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente: Forza Italia: 36 minuti; Democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti; Alleanza nazionale: 34 minuti; Margherita,

DL-l'Ulivo: 33 minuti; UDC (CCD-CDU): 31 minuti; Lega Nord Federazione Padana: 31 minuti; Rifondazione comunista: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo Misto, pari a 42 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: Alleanza popolare-UDEUR: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 8 minuti; Comunisti italiani: 8 minuti; Verdi-l'Unione: 6 minuti; Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: 5 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Ecologisti democratici: 2 minuti.

Comunico, inoltre, che il tempo complessivo per l'esame degli articoli fino alla votazione finale è di 4 ore e 16 minuti, così ripartiti: relatore: 15 minuti; Governo: 15 minuti; richiami al regolamento: 10 minuti; tempi tecnici: 20 minuti; interventi a titolo personale: 34 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 2 ore e 15 minuti, è ripartito nel modo seguente: Forza Italia: 32 minuti; Democratici di sinistra-l'Ulivo: 26 minuti; Alleanza nazionale: 21 minuti; Margherita, DL-l'Ulivo: 19 minuti; UDC (CCD-CDU): 13 minuti; Lega Nord Federazione Padana: 13 minuti; Rifondazione comunista: 11 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo Misto, pari a 27 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: Alleanza popolare-UDEUR: 6 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Comunisti italiani: 5 minuti; Verdi-l'Unione: 4 minuti; Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Ecologisti democratici: 2 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il relatore, onorevole Giorgio Conte, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO CONTE, Relatore. Mi rimetto alla relazione svolta nell'ambito dell'esame in sede referente.

GIAMPIERO D'ALIA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Rinuncio ad interve-

nire, presidente, riservandomi eventualmente di chiedere la parola in sede di replica.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIORGIO CONTE, Relatore. Propongo di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa il testo unificato elaborato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Mi sia consentito solo ricordare che il testo base di cui si propone l'adozione è il risultato dell'approvazione — in sede referente — di una serie di emendamenti tesi a recepire le plurime istanze contenute nelle altre proposte presentate in materia dai colleghi. Tengo a precisare che è mia intenzione presentare un nuovo emendamento diretto a rendere più congruente il testo del dispositivo alle premesse dello stesso; verrà altresì presentato un articolo aggiuntivo, al fine di evitare che dal provvedimento possano scaturire nuovi o maggiori oneri finanziari, così come richiesto dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto che venga adottato come testo base il testo unificato elaborato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di domani, giovedì 28 luglio 2005.

La seduta termina alle 14,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 16 settembre 2005.*

ALLEGATO

Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti (C. 2337 Peretti, C. 3208 Benvenuto, C. 5199 Buontempo, C. 5691 Menia e C. 5791 Rosato).

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
DALLA COMMISSIONE**

Disposizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana e per l'acquisizione della stessa da parte dei discendenti di connazionali d'Istria, Fiume e Dalmazia e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379.

ART. 1.

(Modifica delle disposizioni per il riacquisto della cittadinanza perduta in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123).

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono sopprese le parole «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ART. 2.

(Riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana in favore dei discendenti di coloro che hanno risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975).

1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

«ART. 17-bis. — 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto alle persone di lingua e cultura italiane che hanno o hanno avuto un genitore o un ascendente in linea retta che sia o sia stato

cittadino italiano e che abbia risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73.

ART. 17-ter. — 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrono i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza è allegata la seguente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e l'ascendente di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis;

b) il certificato di cittadinanza italiana, attuale o pregressa, del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta o, in alternativa, il certificato di residenza del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta nei territori

facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73 ».

2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1 è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Modifica della legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti).

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, sono sopprese le parole « entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».